Y		
	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO	
	UMANO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO	
	SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a)	
	L.R. 19/2007 E PER l'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 21-2013)	
	LOTTO 1 CIG 545778637C	
	LOTTO 9 CIG 5457895D6C	
	LOTTO 11 CIG 54579098FB	
	LOTTO 13 CIG 5457934D9B	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
4.04.04.00 mg - 4.04.01.01 dd - 11.01 d	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale	
	conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609	
	registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.")	
	E	,)
VIII.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l., sede legale in Siena,	ostics Srl
	via Fiorentina, 1, capitale sociale Euro 41.610.809,00=i.v., Iscritta al Registro	d Diag
	delle Imprese di Siena al n. 01392770465, REA 92143 di Siena P. IVA	Mes an
	00802020529, in persona del Procuratore Speciale Dott. Antonino	
	BIROCCIO, giusta poteri allo stesso conferiti con atto notarile Rep. N. 32525	Novart
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Raccolta n. 15294 autenticata nella firma dal Dott. Mario ZANCHI notaio in	agione Piemonia
	Siena, (nel seguito per brevità anche "Fornitore")	O Piemente
	Pagina 1 di 30	10 - 10.10
		a contract of the contract of


PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere

all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;

b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A., nell'ambito

- c) in data 9 dicembre 2013 con nota prot. 12380, veniva approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;
- d) in data 9 dicembre 2013, la Regione Valle d'Aosta ha comunicato l'intenzione di aderire alla Convenzione e pertanto ha comunicato il proprio fabbisogno;
- e) S.C.R-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 105 del 16/12/2013, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 17 Lotti, per la stipula di una Convenzione per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;
- f) con provvedimento n. 44 del 27 febbraio 2014, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i Lotti in oggetto alla società NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l.;





),		
	g) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
***************************************	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a	
	copertura del rischio da responsabilità civile;	
	h) il Fornitore aggiudicatario dei Lotti in oggetto ha attivato il Call Center	
	secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha	
agara may mahay da adampun Androdo Andr	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail	
HIRITARI HERITARI PETALUTUN PERMENENIN INI MENENIN INI MENENINAN	dedicati alla Convenzione;	
	i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
outrous (Presental Microsoft Amphilia (Microsoft Continue) (Inc. 1884) (Microsoft Continue) (Mic	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	5.
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	agnostics Sri
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	9 50
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	ccines and
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	200
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	. Lander State .
	Tecnico e suoi allegati, Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RC.	1
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Pagina 3 di 30	///
		8

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli
Ordinativi di fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla
concorrenza del quantitativo massimo (previsto per ciascun Lotto) di:

LOTTO	DESCRIZIONE	Quantità Totale
1	Anti-difterite-tetano adulti	143.850
9	Anti-meningococco coniugato C	183.150
11	Anti-meningococco coniugato A-C- Y-W135	4.070
13	Anti-rabbia	1.028

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.
- 2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del



) 2		
	singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
THE SECTION OF THE SE	3. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (del Lotto di riferimento) indicato al comma 1 fino a concorrenza di	
	un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
100-100 februaria (historia (historia (historia (historia (historia (historia (historia (historia (historia (h	contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
The second secon	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico, dagli Ordinativi	
	di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun soggetto interessato	
	dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente	
	convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti	
	tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
	ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno	
	il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	-
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	agnostics Sr.
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	Q. 3 O
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	Vaccines and WEONING
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	PROCURA
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	ST S
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	(100 PTO)
	6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	and the
	del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
	Pagina 5 di 30	

	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del	
	quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
	Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta	
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	dandone contestuale comunicazione a S.C.R Piemonte, senza che a fronte	
	della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore	
	possa avanzare alcuna pretesa.	
anggangan ya galayan dan yina dalagi da 1964 da 1964 da 1984 d	ART. 3 - DURATA	
THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TH	La presente Convenzione decorre dal 07/04/2014 e per il solo Lotto 9 dal	
	25/05/2014 al 30/04/2017 per le aziende sanitarie della Regione Piemonte e	
	dal 01/01/2015 al 30/04/2017 per l'Azienda Usl Valle d'Aosta; nella sola	
	ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo	
	massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere	
	prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione	
	scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	5.1
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	Reference Sri
	eventualmente incrementato.	Piagr TORE TORE
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	INING CURA
	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle	S acci
	singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le	
	successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo	111
	fax-mail-PEC. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo	
Alle	Pagina 6 di 30	MAN
		V

%)		
	il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività	
ATTERNACIONALISMO ANTIGORIA (TERRAT PROPERTIES ANTIGORIA (TERRAT ANTIGORIA) (TERRAT ANTIGORIA) (TERRAT ANTIGORIA)	stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescrittì,	
	pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	***************************************
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
	secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	- A
	altre parti della Convenzione a:	Of the state of th
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	ORE ORE
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	PROCURATION OF THE PROCURATION O
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	PRO PRO
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	SNS PIRA
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
	Pagina 7 di 30	7 10-10

\$:		
	modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	
	h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un	
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
	Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura,	
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	
	S.p.A.;	
	i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico;	
	k) consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
and a second	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	l) fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	
	somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della	•
	presente convenzione, laddove lo richieda;	nostics Sr
	m) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	A Conso
-	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	S and C
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	MTGNING PROCURAT
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	P. S.
- Marian Agricultura (Marian Marian Agricultura (Marian Marian Marian Additional Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian M	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	2
N mild mild had belle mild	n) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico,	
	Pagina 9 di 30	M

secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,

troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

LOTTO	DESCRIZIONE	Quantità Totale	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA esclusa)
1	Anti-difterite- tetano adulti	143.850	€ 2,33	€ 335.170,50
9	Anti- meningococco	183.150	€ 8,47	€ 1.551.280,50

Pagina 10 di 30

•						
	coniugato C					
	Anti-					
11	meningococco coniugato A-C- Y-W135	4.070	€ 36,45	€ 148.351,50		
13	Anti-rabbia	1.028	€ 21,87	€ 22.482,36		
	i unitari sopraino					
	re per l'intera dura			nzione. Oneri de	ella sicurezza	
	getti a ribasso par					
	edetti corrispettivi					
	si eseguiti a perfet					
delle m	nodalità e delle pr	rescrizioni o	contrattuali;	resta inteso, co	munque, che	
tali corr	rispettivi sono rem	unerativi di	ogni presta	zione contrattual	e.	
3. Tutti	i i predetti corris	pettivi sono	stati deter	minati a proprio	o rischio dal	
Fornito	re in base ai prop	ri calcoli, a	lle proprie i	ndagini, alle pro	oprie stime, e	
sono, p	ertanto, fissi ed in	ıvariabili in	dipendenten	nente da qualsia	si imprevisto	
o event	ualità, facendosi c	arico il For	nitore di ogr	ni relativo rischio	o e/o alea, ivi	5.
incluso	quello relativo al	l'adempime	nto e/o otter	nperanza di obbl	lighi ed oneri	gnostics Sri
derivan	ti al Fornitore	medesim	no dall'ese	cuzione del	contratto e	3.5 5
dall'oss	servanza di leggi	e regolame	nti, nonché	dalle disposizio	ni emanate o	cines and ONINO OCURA
che ven	nissero emanate da	lle compete	nti autorità.			
4. Il cc	orrispettivo matura	ato mensiln	nente sarà p	agato dietro pres	sentazione di	even of
regolari	i fatture, aventi ca	idenza mens	sile posticipa	ata; le stesse dov	vranno essere	SOUS Promo
inviate	a mezzo posta (e	d eventualn	nente anticip	oate via e mail)	ai riferimenti	18° 3.41.
					Pagina 11 di 30	10-10°

爱		
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
PROPERTY OF THE STATE OF THE ST	5. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	
and the second s	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono	
Photos (100 - 100	assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
10,	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
P (CHIRA) (THE VALUE AND	6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
	pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
	mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso	
	presso Banca BNL Filiale Piazza San Fedele, 3 Milano S.p.a. IBAN	
	IT55D0160000000005817;	
	le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi	
	sono:	
	Francesco GULLI CF: GLLFNC63B27F839M;	
	Luca BASSINI CF: BSSLCU68R16G224F;	•)
	Gianluca MAGNANI CF: MGNGLC61S18D612Y;	Stics St.
	Antonio GIORGIO CF: GRGNTN67M21G701B;	Diag.
	Marco VERDIANI CF: VRDMRC75L05M126U;	es and
	Andrea Francesco GIANARDI CF: GNRNRF73B08G687R.	PRO PRO
	7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	ovar.
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2.1 del	2
may gayy ar syfrigan sasari esir ⁹⁰ 75 Mahadakandashkirildirildirildirildirildirildirildiril	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	Als Par
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	Pagina 12 di 30	Kos

% #		
	quanto richiesto dagli Enti.	
TETRAMARIAN	8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
***************************************	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
***************************************	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
***************************************	cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 9 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	- S J
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	mostics Sri
	contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate	nd Di ATOR
	le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione	OCUR.
	potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	<u>a)</u> in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine	Nova
THE OPEN THE STATE OF THE STATE	massimo stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, ovvero	11/
	rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni	
	Pagina 13 di 30	N (
		A

*		
	giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
**************************************	applicare una penale pari all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di	
	fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno;	
A STATE OF THE STA	b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato	
	per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al	
A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	paragrafo 6.2.1 del capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di	
	ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari	
	all'1 per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto	
	salvo il risarcimento del maggior danno;	
	c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a	
	seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini	
	massimi stabiliti al paragrafo 7.1 Capitolato Tecnico, per ogni giorno	
	lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare	
	una penale pari all'1 per mille del valore del prodotto oggetto di	
	indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior	
U	danno.	
	Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	£ ·)
	in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal	enostics Srl
	caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di	8 \$6°
	cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo	cines and
	effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
	Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti,	Noov
	in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere	Sone Pjemonie
4	la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	Plesson out
	Pagina 14 di 30	
		/

*		
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno	,
1998 1997 at Landaches de di Bridging d'access ¹⁹ a debles aux mangens y casa à l'	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	n
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
97 g	1. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza	,
	non imputabile a S.C.R Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso)
	fortuito, rispetto al termine di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, il	
	Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R Piemonte S.p.A. una penale	
	pari allo 0,1 per mille del valore della Convenzione per ogni ulteriore giorno	
	lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno.	
	2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 8 del	
West of the same	Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della	
	documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o	
	eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque	
	difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di	
	quest'ultima applicare una penale pari allo 0,1 per mille del valore della	
annia Maria and Maria and Angelogo (14 - 1992).	Convenzione per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno.	is si
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	Senos CC Se
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	accines and Diagnostics Sri TONINO ROCCIO
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	ROCU ROCU
-	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	Signal Si
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	ê S
And the second s	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	The state of the s
A Transfer of the Control of the Con	S.C.R. – Piemonte S.p.A	(a Pientale
	Pagina 15 di 30	10-25

- B		
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
* of shakeship for tradition may an armount of the first state of the	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
Market (1984)	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
(Marana) areas and areas a	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	. 1
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	Section Still
	comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	and Diag
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	Cclines 1000 1000
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte	Novartis Mcci
	S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore	S
	accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	Marie
	Pagina 16 di 30	July 1

\$ #		
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	commi 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci	
TO 1 A COLD V WAS ARRANGED TO 1 O VIOLATE VIOLATION TO THE STATE OF TH	per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione	
	fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione	
	della misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche	
	delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	i.
	ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	REPOSITION STATE
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	5360
	presentato una cauzione definitiva per un importo di Euro 205.728,49,	NINO OCURAT
	garanzia n. 01383/8200/00017297/0799/2014, rilasciata da Banca CR Firenze	PR PR
	S.p.A In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica	Now
	quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	MIN
	Pagina 17 di 30	

ş.		
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
A shangangar	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R Piemonte S.p.A La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	
An Mart a Challege hall hasses a more and a quience and age of a great and a g	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	.)
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	itics Sr
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	iroco DRE
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito	NTONINO BIR
	secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,	PROC
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	Dr.
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	dione Plemon
	contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 % dell'iniziale importo	S.C.F.
	garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare	3 5.07.
	Pagina 18 di 30	T

3		
	esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R Piemonte S.p.A.	
10 - 10 manus (100 / 000 / 000 mm or 100 mm or	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
and the second s	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni	
	responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone	
	o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti	
	e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze	<u>=</u> ·)
	relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	ostics S
	eseguite da parte di terzi.	ORE ORE
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	NINO CURA
	efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della	tova
	presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	600 1971
	rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	S.S.F.
	Pagina 19 di 30	\$ 1.A. 5

3		
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
and the second s	di Fornitura.	
1	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
(All Million of Art Parks)	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
WHITE COLUMN TO THE COLUMN TO	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	3.
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	mostics Sri
	prestazioni affidate;	ATOTA
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	Anino OCURA
	risultino positivi;	2 N
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	Novada
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	111/
TOTAL CONTROL OF CONTR	- ingiustificata sospensione della fornitura;	111
	Pagina 20 di 30	MI

3		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
The second of th	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
AND THE PROPERTY AND TH	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	. 1
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	nostics Srl
	fornitura S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	O S
	per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la	ROCURA ROCURA
	parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
MANAGEMENT OF CONTROL	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	agione Piemon
	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte	S.d.R. o.
	Pagina 21 di 30	10 - 10 - 10

3 .#		
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
**AAAMA AAAMA AAAMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
CONTRACTOR AND	inadempimenti per i quali S.C.R Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
414.4	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 13 - SUBAPPALTO	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	. Company
	ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	tics Srd
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	100 P
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	and Di
**************************************	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	Rocines ROCINES
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R Piemonte S.p.A e le	No.
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	Jone Plempo
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	o piero po
	Pagina 22 di 30	Maria

/

3		
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
A STATE OF THE STA	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	,
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
The state of the s	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
Windows and the second	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.A.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	• 1
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	gnostics Sri
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	\$ 0 d
	difensore scelto dal Fornitore.	Nes and NINO
OVERAL A	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	Na Service Control of the Control of
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	and
	S.C.R Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	a free
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	Pagina 23 di 30	М
		J

?		
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 16 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
The state of the s	1. Il dott. Piergiulio LUCARONI Responsabile della Fornitura, nominato dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte	
er Philippe of the suit of the second of the suitable of the suitable of the second of	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
The second se	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Dott. Giorgio BRACCINI quale	
PROBABILITY (12.00)	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 11 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla	
	presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della	RECOLO :
	fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	OR RECOGNI
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	PROCURAT
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	Accines an
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	2
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	11/2
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al	
	Pagina 24 di 30	

ý <u>}</u>		
	Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
100000000000000000000000000000000000000	ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
7 TO Same of part of the same	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
-	della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera	
	fornitura senza posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
	D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	- 1
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	mostics Sri
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	ORE CO
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	NINO CURAT
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	PROG
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	ore Piempni
Annument of the state of the st	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	S. One Piemonio
	Pagìna 25 di 30	Marconi, 10 - 18 16
		*

7		
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.	
ahalalalan da	DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
The contract of the contract o	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
NaPolish Nashida Nashi Arad PNAPAPA da menujungga sasas	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
THE COLUMN TO SERVICE OF THE COLUMN TWO COLUMN TO SERVICE OF THE COLUMN TWO C	ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
WOO WALLEY	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	25.
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	nostics Sri
	D.Lgs. n.196/2003.	a d D A D A D A D A D A D A D A D A D A D
	3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	Power Rocking
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	CENT OF THE PROPERTY OF THE PR
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	29
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	Son Hara
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	g Pierriff E
	Pagina 26 di 30	13.co/1.10.00

	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
The second secon	aggiudicatario.	
- 400-000	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
The PART Man Manhau and a contract of the second of the se	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
34 4000	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	-
	Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	agnostics Sri
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	ORE ORE
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	PROCURATION OF THE PROCURATION O
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	PRO
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
TO CASO AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P	Pagina 27 di 30	Man of the second

7		
	ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente	
	Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché	
	dal Capitolato Tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
·	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	e contra a come a contra contra del contra d
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle	
	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
	quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7	
	dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione del	5
	Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	nostics Sri
	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	TOR E
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	Mes an NCURA
	Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
	D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata	1
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.	
	n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	ART. 23 - CLAUSOLA FINALE	THE STATE OF THE S
	Pagina 28 di 30	

•		
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	на объемны объемны от оргуну струк, положения выполня от применения от
- See See See See See See See See See Se	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
	S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
4	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Andrick Control of the Control of th	Torino, lì 0 4 APR 2014/	
	. //	
69	S.C.R. Riemonte S.p.A. Novartis Vaccines and Diagnostics Sr	
(¿ I	S.C.R. Or. ANTONINO BIROCCIO PIEMONINO PROCURAZIORE	
To the second	PROCURATORE S. b. A. 2 Onl. 10 - 10 - 10	
	Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le	
	condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
***************************************	stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
	specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della	5. 0
	Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore;	Diagnostics Sr Wedge Color
AAAA	art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art. 12 –	\$ \frac{1}{2} \fra
	Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione	A CCINE
	del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 - Brevetti	
	industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Disciplina	i i
11.11	applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 –	
	Pagina 29 di 30	

*		
	Clausola finale.	
	IL FORNITORE New tic Massings and Diagnostics Srl	
The state of the s	Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Dr. ANTONINO BIROCCIO PROCURATORE S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	Dr. ANTONINO BIROCCIO PROCURATORE S.C.R. Piemonte S.p.A. Piemonte S.p.A.	
		CIO State
		Vaccines and Diagnostics Sri NTONINO PIROCCIO
		accines and NTONINO ROCCUR
allor da a sendo a la sedida a a sedida a a sedida a sedi		No de des la companya de la companya
		Sono Plemon
		Jan 1997
	Pagina 30 di 30	